SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 759-C)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1977 (V. Stampati nn. **221, 679** *e* **1426***)*

modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 gennaio 1978

modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1978 (V. Stampato n. **221-679-1426-B***)*

d'iniziativa dei deputati POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI (221); de CARNERI, BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI, MILANO DE PAOLI Vanda, MILLET (679); RIZ (1426)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1978

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento

---

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La 1ª Commissione del Senato, nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, non può non segnalare i positivi miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 3 e 5 del proprio testo — divenuti 3 e 4 — in ordine alla più chiara formulazione della normativa ivi dettata specialmente per la chiarezza espositiva e per l'intervenuto diradarsi di alcuni possibili dubbi interpretativi circa l'uso ed il valore della lingua.

Ma, nel contempo, pur valutando non saggia, nè opportuna l'abrogazione dell'articolo 4 — già definita la più rilevante innovazione soprattutto perchè rispondente al costituzionale principio del giudice naturale —, ritiene di dover raccomandare l'approvazione del provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, pur respingendo la tesi per la quale detto articolo delineava un diritto di impugnativa in favore degli appartenenti al gruppo ladino e confermando la maggiore dignità costituzionale della norma parificante il trattamento dei ladini nelle due province di Bolzano e di Trento.

Il superiore interesse, però, alla globale tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento rende prioritaria l'approvazione del provvedimento, rimandando a tempi migliori il riesame dell'aspetto di una tutela giurisdizionale più adeguata.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Art. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige e due della Provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.